



Comune di Nuoro

REGOLAMENTO TARI

(Art. 1, cc. 641 e succ. L.27/12/2013 n. 147)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19.07.2021

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n.147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia applicabili al tributo.

ART 2. SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o in caso di pluralità di possessori o detentori, da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART 3. SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo. Ai fini della prevalenza si considera anche l'eventuale superficie esclusa o esentata dal tributo.
2. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.
3. Il servizio di igiene urbana per l'avvio al recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
4. Il gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani ed è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune.
5. Il gestore è obbligato alla trasmissione del PEF (Piano Economico Finanziario) almeno due mesi prima del termine fissato dal legislatore per l'approvazione delle tariffe o comunque nei due mesi antecedenti la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART 4. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai successivi commi 3 e 4 ;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e non possono essere gestiti in regime di privativa dal Comune. Le superfici produttive di rifiuti definiti pericolosi sono considerate esenti dal tributo.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART 5. PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal precedente art. 4.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi per l'erogazione idrica, elettrica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine della produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche tale presunzione è integrata dal rilascio, anche in forma tacita di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività economica.
4. La mancata utilizzazione del servizio di igiene urbana e l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero dal tributo.

ART 6. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di occupazione l'indicazione della superficie calpestabile allegando se lo ritiene necessario, eventualmente, la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale. L'ufficio si riserva di verificare la superficie dichiarata dall'occupante ai fini della sua effettiva corrispondenza con i dati presenti presso l'Agenzia del Territorio. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
3. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- i magazzini o parti di essi funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. La detassazione delle superfici indicate ai punti precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare mediante la dichiarazione Tari, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di occupazione o detenzione del locale, le superfici produttive di rifiuti speciali mediante apposita planimetria, nonché idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture quietanzate, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e, in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

5. Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di circoscrivere la parte di superficie produttiva di rifiuti speciali e vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria, sempre su richiesta nei termini sopra indicati, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento del tributo distinte per tipologia di attività economiche come di seguito riportate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
Autofficine di elettrauto	20
Officine Meccaniche	30
Carrozzerie	30
Falegnamerie con verniciatura	30
Lavanderie e tintorie	20
Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione	30
Laboratori odontotecnici, dentistici e radiologici	20
Studi medici e Laboratori di analisi	20
Distributori di carburante	20

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

ART 7. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali commerciali laddove è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

ART 8. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte che non possono produrre rifiuto o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuto in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere, locali destinati a alla stagionatura e essiccazione senza lavorazione e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, anditi e simili
- edifici adibiti in via permanente o esclusiva al culto religioso escluse le abitazioni dei ministri del culto e i locali dove si svolgono attività non strettamente connesse all'esercizio del culto
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva

- i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi Istituzionali di proprietà dell'Ente;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART 9. TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI si basa sui criteri determinati con il regolamento in applicazione del D.P.R. 158/1999.

ART 10. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31 e richiamato dal comma 655 della L.27 dicembre 2013, n. 147.

ART 11. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anche quando si attiverà il servizio mediante sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

2. I costi del servizio redatti dall'affidatario del servizio di gestione di igiene urbana mediante il Piano Economico Finanziario, sono approvati entro i termini fissati dalla norma per approvare il piano tariffario dal Consiglio Comunale (termine per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine indicato dal legislatore).

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

ART 12. DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; tale classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nel dpr 158/1999 e ss.mm. e ii.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data indicata dalla normativa vigente.

7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART 13. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, Art. 1 della legge n. 147/2013.

2. Il Piano Finanziario è redatto annualmente dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione almeno due mesi prima della data fissata dal legislatore per l'approvazione delle tariffe. (termine per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine indicato dal legislatore).

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

4. Il piano economico finanziario, secondo il nuovo MTR di cui alla delibera ARERA (Autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente) n. 443/2019, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

ART 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al 1° giorno successivo a quello in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia stata tempestivamente presentata, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In base al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti; la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria in base alle indicazioni del D.P.R.158/99.

3. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/99.

4. Tali coefficienti saranno determinati su base annua e contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Qualora non intervenga una delibera annuale, restano validi i coefficienti dell'anno precedente.

ART 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello dichiarato oppure quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Il numero dei componenti dichiarato e quello derivante dalle risultanze anagrafiche, verosimilmente è coincidente ad eccezione di ipotesi motivate e oggettivamente giustificate. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri iscritti negli elenchi anagrafici in quanto residenti e temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di studenti, di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori dal Comune di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai dieci mesi, la persona temporaneamente fuori sede non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (ad es.: pagamento del tributo in altro comune, contratto di locazione del soggetto che dimora altrove, etc.).

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella denuncia, oppure in caso di mancata indicazione in numero massimo di 2 unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e comunque non locate o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in quelli risultanti dai registri dell'Anagrafe.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o quello aggiornato alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel

caso di variazioni successivamente verificatesi. Le nuove utenze vengono inserite dalla data di apertura della posizione. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata immediatamente all'ufficio a cura del contribuente e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello del versamento della tassa rifiuti.

ART 17. CLASSIFICAZIONE E TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree incluse in un'unica unità immobiliare anche se con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

2. La quota fissa e la quota variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni rispettivamente di quanto prescritto al punto 4.3 (quota fissa – tabella 3a) e al punto 4.4 (quota variabile tabella 4a) Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Se non diversamente disposto verranno considerati quelli adottati nell'anno precedente.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.

5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

ART 18. TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il canone giornaliero o il canone mercatale in conformità a quanto disposto nel Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 gg nell'anno solare. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento di cui al comma 1.

ART 19. TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART 20. ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella seguente misura:
 - a) pari al 40% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera 1000 metri e fino a 1500 metri;
 - b) pari al 30% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera 1500 metri e fino a 3000 metri;
 - c) pari al 20% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera i 3000 metri.
3. La riduzione di cui al comma precedente non si applica se il soggetto è tenuto a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, punti di conferimento automatizzati od infrastrutture equivalenti, messe a disposizione dell'utenza e la distanza tra gli insediamenti e il più vicino punto di raccolta non è superiore ai 1000 metri lineari.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo e applicata solo a seguito di presentazione di specifica dichiarazione. Il Servizio Tributi, sentito il Servizio Ambiente procederà al riconoscimento della riduzione e all'eventuale ricalcolo solo dopo aver verificato la distanza chilometrica secondo le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

ART 21. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è comunque dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART 22. RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai contribuenti TARI si applica la tariffa in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale** od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **20%**;
 - b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora** per più di sei mesi all'anno **all'estero**: riduzione del 20%;
 - c) **fabbricati rurali ad uso abitativo**: riduzione del **20%**;
 - d) **utenze domestiche iscritte all'albo comunale dei compostatori che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici**: in applicazione del "Regolamento comunale per il compostaggio domestico e di comunità": riduzione applicabile in base alle risultanze comunicate dal Servizio Ambiente per una percentuale corrispondente al **20%** sulla parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
4. L'istanza deve essere presentata su apposita modulistica all'attenzione del Servizio Tributi e Ambiente e ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni.

ART 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi

ART 24. ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER VOLONTA' DEL COMUNE

1. Il Comune in applicazione del comma 660 della L.147/2013 concede le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni tariffarie a:

- Riduzione dell'**80%** nella parte fissa e nella parte variabile, **nonché la totale esenzione delle superfici dei locali adibiti a “mense dei poveri”**:
 - a) Locali **occupati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (ONLUS), per lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria (Art. 10, comma 1 lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs 460/97);
 - b) Locali **adibiti ad attività di solidarietà sociale** quali centri di accoglienza, convitti per minori e persone disagiate, attività socio educative svolte da confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano: riduzione dell'**80%** nella parte fissa e nella parte variabile, **nonché la totale esenzione delle superfici dei locali adibiti a “mense dei poveri”**;
 - c) Abitazioni occupate da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni con reddito non superiore a € 20.000: riduzione del **10%**;
 - d) Abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano **portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92 art 3 comma 3** si applica una riduzione del **10%**.

2. Tali agevolazioni non sono cumulabili e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART 25. ESENZIONI E AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E SOGGETTI IN CONDIZIONI DI RILEVANTE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, accorda ai soggetti che versino in condizione di rilevante disagio sociale ed economico particolari agevolazioni per il pagamento totale o parziale della tassa rifiuti, compreso quello derivante da eventi eccezionali quali calamità naturali, emergenze economiche o sanitarie ed in tutti i casi in cui venga promulgato lo stato di emergenza da parte delle autorità competenti.
2. Il contribuente che ritiene di avere diritto all'esenzione di cui al presente articolo, dovrà presentare domanda al verificarsi dei presupposti che danno diritto alla riduzione.
3. La domanda deve essere presentata in forma riservata all'attenzione del Settore Servizi alla Persona, redatta in carta semplice e deve contenere la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dal presente articolo e la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.
4. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

ART 26. AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L quinquies del D lgs 116/2020 che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L quater del medesimo decreto che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero/riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione. In caso di avvio a recupero/riciclo di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle suddette utenze non domestiche sarà dovuta la sola parte fissa della tassa. L'avvio a recupero/riciclo di una o più frazioni dei rifiuti urbani di cui all'allegato L quater del suindicato Decreto legislativo, comporta la riduzione della parte variabile della tassa proporzionalmente alle quantità e tipologia di rifiuto avviati a recupero/riciclo.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART 27. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 26 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi e Ambiente utilizzando l'apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. il modello di cui al comma precedente deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve trasmettere al Servizio ambiente e per conoscenza al Servizio Tributi – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo:

- le convenzioni stipulate con il soggetto privato;
- i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero risultanti negli appositi formulari di identificazione dei rifiuti
- l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte

7. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART 28. RIDUZIONE PER L'AVVIO AL RICICLO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Le utenze non domestiche che in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013 dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella parte variabile.

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento direttamente tramite la società di gestione del servizio di igiene urbana alla quale l'ente ha affidato il servizio.

3. Per le utenze non domestiche che optano per il servizio pubblico potranno essere previste forme di incentivazione che andranno deliberate secondo le forme previste dalla legge, con atto dell'organo competente.

4. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare l'attestazione di cui sopra, comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo all'attenzione dell'ufficio Ambiente e Tributi.

ART 29. ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Per assicurare un efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa. In particolare:

- l'Ufficio Ambiente deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare ogni comunicazione collaborazione utile finalizzata all'efficace gestione del tributo applicato per il servizio di igiene urbana.

- gli Uffici Polizia Locale, Commercio e Patrimonio devono assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia su richiesta dell'Ufficio Tributi.

- l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione nelle forme concordate di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa non rilevabili direttamente attraverso l'accesso al sistema operativo adottato dall'Ente.

2. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrato il parziale od omesso versamento ovvero l'omessa o infedele/incompleta denuncia, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162

della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

4. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.

ART 30. VERSAMENTO, RIMBORSI, IMPORTI MINIMI E RATEIZZAZIONE

1. La tassa sui rifiuti (TARI), è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) oppure sistema PagoPA.

2. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree a cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze.

3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato mediante le scadenze deliberate dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del piano tariffario.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con qualsiasi tributo dovuto per gli anni successivi.

7. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.

8. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come sopra indicato, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

10. Nell'ipotesi di oggettiva difficoltà economica del contribuente è possibile consentire la rateizzazione del dovuto in base alle disposizioni di cui al "Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali" vigente.

ART 31. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono sopresse tutte le norme precedentemente approvate dall'Ente in quanto incompatibili con il presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti.